

Roma, 4.02.26
Prot. n. 4325_26

Spett.le

BROKERITALY CONSULTING SRL

PEC: brokeritalyconsulting@pecimprese.it

c.a. dott. Stefano Costa

Oggetto: Contratto G39402025 - ID SIGEF 2783 – Lotto 10 Sub C – sottoscritto con Poste Vita S.p.A. - Temporanea Caso morte e invalidità permanente da malattia personale non dirigente Consip (TCM-IP) - CIG B1D9E0A72A.

Comunicazione ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. a) e comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

Con riferimento al contratto in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Posto che:

- l'art. 4 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" del Contratto stabilisce che:
"[...] Il premio annuo dovuto è determinato applicando, al totale dei capitali assicurati, il tasso di premio lordo corrispondente al valore dell'età media del gruppo assicurato alla data di inizio dell'Assicurazione. [...] Il tasso lordo così determinato resterà fisso ed invariato per l'intera durata dell'Assicurazione comprese eventuali proroghe. Per le annualità successive il premio sarà calcolato sulla base del totale dei capitali assicurati al 01.01 di ciascuna annualità. [...] Le regolazioni di premio per i nuovi ingressi e per le uscite in corso d'anno, inclusi i casi di cessazione dell'assicurazione per superamento dei limiti di età, si effettuano entro il primo trimestre dell'anno successivo, applicando il tasso lordo in corso indipendentemente dalla variazione dell'età media del gruppo assicurato. [...]";
- a seguito dell'applicazione della sopra richiamata disposizione di regolazione del premio, i consumi per l'anno 2025 consuntivi sono stati di € 70.487,39 su una stima di € 69.736,80;
- e per l'anno 2026 il premio iniziale è di € 73.116,90 su una stima di € 69.736,80 e la stima massima di regolazione è di € 9.809,31
- il valore totale complessivo del contratto, pertanto, varia da € 139.473,60 stimato alla data di stipula a € 153.413,60 calcolato a seguito dei dati sopra riportati;

- l'art. 120 co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. prevede che: “1. [...] i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti, sempre che, nelle ipotesi previste dalle lettere a) e c), nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara iniziali[...];”
- il comma 3 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che: “I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
 - a) le soglie fissate all'articolo 14;
 - b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; [...];”

si comunica che il valore delle attività contrattuali è aumentato di **€ 13.940,00** (euro tredicimilanovecentoquaranta/00), inferiore sia alle soglie fissate all'articolo 14 del D.Lgs. n. 36/2023 sia al 10 per cento del valore iniziale del contratto (pari a €139.473,60).

Considerata l'esiguità della differenza di importo contrattuale rispetto a quanto stimato alla data di stipula del contratto e tenuto conto della circostanza per la quale, ad oggi, la garanzia definitiva prestata dal Fornitore alla stipula non risulta essere stata svincolata progressivamente, si ritiene di non chiedere alcuna estensione della medesima.

Rimangono ferme ed invariate la durata e ogni altra obbligazione contrattuale.

Con i migliori saluti.

Divisione Pianificazione, Amministrazione, Finanza e Controllo
(Il Responsabile)
Dott.ssa Immacolata Botta